

COMUNE DI LONGARE

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 30.12.1998
modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.02.2000
modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 22.02.2001
modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 27.02.2002
aggiunta precisazione con deliberazione di C.C. n. 3 del 06.02.2003
modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 30.03.2005
modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 03.04.2007

Il Segretario Comunale
Sardone dott. Luigi

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Pertinenze delle abitazioni principali

(D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente e ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione, nonché ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l'abitazione principale.
2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 3

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

1. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, AI FINI SIA DELL'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA RIDOTTA SIA DELLA DETRAZIONE, le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta o collaterale fino al 3^a grado.
2. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purché ovviamente rientrino tra i soggetti di cui al comma 1

3. In prima applicazione, per poter usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi, all'atto del versamento dell'acconto, apposita dichiarazione sostitutiva che si ritiene valida sino ad eventuali variazioni nella concessione.

Art. 4

Valore aree fabbricabili

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina i valori medi delle aree fabbricabili sulla base dei criteri indicati nel comma 1. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati.
3. I valori di cui al precedente comma potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Art. 5

Validità dei versamenti dell'imposta

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. Tale disposizione non deroga al principio sancito dall'art. 10 – comma 1 – del D. Lgs. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dal nudo proprietario e dall'erede in luogo del soggetto passivo del tributo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purché l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo.

Art. 6

Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

(comma 168 Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Non si fa luogo al versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo annuo è inferiore ad € 3,00, se l'importo è superiore ad € 3,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 7

Compensazione

1. Qualora l'ufficio, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.
3. Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nella richiesta di compensazione a seguito di liquidazione del rimborso da parte dell'Ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione

Art. 8

Disciplina dei controlli

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l, nn. 2 e 3, lettera p; L. 23.12.1996, n. 662, art. 3, comma 57)

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 446/97 avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento ICI, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.
3. La misura della percentuale di cui al comma precedente viene fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale e non può in ogni caso eccedere l'1,5%.

Art. 9

Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

(comma 168 Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo in caso di violazione di obblighi tributari, non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore ad € 16,53, come previsto dal D.P.R. n. 129/1999.
2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, il limite di cui al comma 1 è ridotto ad e 10,33.

3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si procede con l'emissione dell'avviso di accertamento per l'intero importo

Art. 10

Rimborsi

(Comma 164 Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a. le generalità del contribuente o del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b. la somma richiesta a rimborso;
 - c. le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d. documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e. la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni prevista al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima dell'emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 - Limiti di esenzione per rimborsi

(comma 168 Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni od interessi, per ciascuna annualità d'imposta, è inferiore al limite previsto dal precedente articolo 6.
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

Art. 12

Avvisi di accertamento - rateizzazione dei pagamenti

(D. Lgs. 472/1997, art. 24)

1. In caso di accertamento il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi può essere rateizzato nei seguenti casi:
 - a. situazioni debitorie tali da generare una grave situazione personale e familiare (rate a scadenza fissa, ingiunzioni, pignoramenti, stato di fallimento)
 - b. iscrizione nell'Albo Beneficiari di contributi comunali di assistenza;
 - c. malattie personali o di familiari atte a provocare un continuo e dispendioso trattamento sanitario farmaceutico di certa dimostrabilità;
 - d. situazione patrimoniale di difficoltà, quale il venir meno di stipendi, entrate fisse o la pendenza di divisioni ereditarie, a seguito del decesso di un familiare avvenuto nell'anno precedente all'accertamento.
2. Sono previste le seguenti modalità per la concessione della rateizzazione:

- a. vengono concesse 2 rate: la prima - cioè il 50% del totale da versare - alla scadenza e la successiva - cioè il restante 50% - entro 6 mesi;
 - b. si consente il pagamento anticipato prima del sesto mese. In ogni caso le rate non possono essere più di due. La prima alla scadenza e la seconda, a scelta, entro 30, 60, 90, 120, 150 o 180 giorni.
 - c. in caso di concessione di rateizzazione si perdono i benefici della definizione agevolata ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 504/1992, così come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. 473/1997;
3. Il Responsabile d'Imposta congiuntamente alla Giunta Comunale possono concedere rateizzazioni di pagamento di somme superiori ad Euro 500,00, conseguenti ad avvisi di accertamento, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, valutando di volta in volta le condizioni di ammissibilità, l'importo ed il numero delle rate.

Art. 13

Modalità dei versamenti

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n)

1. Il versamento dell'imposta dovuta sia in autotassazione che a seguito di avvisi di accertamento deve essere eseguito, in sostituzione del versamento tramite concessionario, mediante:
 - a. Modello F24;
 - b. Versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.
2. I versamenti effettuati tramite concessionario della riscossione saranno considerati validamente eseguiti alla data di versamento presso l'ufficio postale o il concessionario. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità della sanzione per infrazione di carattere formale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30/12/92, n. 504.

Art. 14

Accertamento con adesione

(D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 Art. 59 - D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446- Art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto nel Comune di LONGARE, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art. 15

Diritto di interpello

(Legge 27.07.2000, n. 212 - art. 11 Statuto del contribuente)

1. E' introdotto nel Comune di LONGARE, ai sensi dell'art. 11 della Legge 27.07.2000, n. 212, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'istituto del DIRITTO DI INTERPELLO.

Art. 16
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 17
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90 e dell'art. 5 della Legge 27.07.2000, n. 212, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio del 2007.

Art. 19
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali
 - b) lo Statuto comunale
 - c) i regolamenti comunali